

CIRCOLARE N. 24/E



Roma, 10/06/2004

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Oggetto: dichiarazioni dei redditi 2004 relative al periodo d'imposta 2003 - Questioni interpretative in materia di IRPEF

INDICE

- 1. (omissis)**
- 2. ONERI DEDUCIBILI**
 - 2.1 (omissis)**
 - 2.2 Contributi per previdenza complementare**
- 3-8 (omissis)**

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti utili ai fini della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2004 e Unico 2004 Persone fisiche, relativi al periodo d'imposta 2003, fornendo risposta a quesiti prospettati dai contribuenti e dai Centri di Assistenza Fiscale in materia di oneri, detrazioni e altri aspetti rilevanti ai fini della determinazione dell'IRPEF.

2. ONERI DEDUCIBILI

2.2 Contributi per previdenza complementare

D. I contributi di previdenza complementare versati ad un soggetto non residente possono essere dedotti dal reddito complessivo?

R. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a forme pensionistiche complementari e i premi versati a forme pensionistiche individuali, previste dal d.lgs. n. 124 del 1993, sono deducibili dal reddito per un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, non superiore a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo

complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinato alle forme pensionistiche istituite ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Le “forme pensionistiche previste dal d.lgs. n. 124 del 1993”, richiamate dal menzionato articolo 10 del Tuir sono costituite da soggetti giuridici di natura associativa o dotati di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 36 o 12 del codice civile ovvero come patrimonio di destinazione di una società per azioni o in accomandita per azioni ai sensi dell’articolo 105 del Tuir (già articolo 70). Deve ritenersi che, sulla base di tali disposizioni, possono definirsi tali solo i fondi di diritto italiano, costituiti in conformità alle suddette disposizioni del codice civile e riconosciuti dalle autorità amministrative nazionali.

Con la circolare n. 235 del 1998, è stato chiarito che l'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la quale trasmette ai Ministri competenti l'esito del procedimento relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. E' prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Commissione di vigilanza anche dei fondi già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 124 del 1993.

Diversa disciplina è prevista per le forme di previdenza individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. In primo luogo, i contratti della specie possono essere stipulati oltre che con imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa anche con imprese assicurative aventi sede legale all'estero ed operanti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (regime riservato alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'U.E.) ed alle sedi secondarie, situate in uno di tali Stati, di imprese aventi sede legale in Italia. L’articolo 9-ter, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 1993 prevede che le imprese di assicurazione debbano comunicare le condizioni di polizza alla COVIP prima della relativa applicazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 47, le imprese stabilite in altro paese dell'U.E. operanti in Italia in libera prestazione di servizi sono tenute a nominare un rappresentante fiscale che risponde in solido con l'impresa per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di cui trattasi, stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Il rappresentante, ovvero lo stabilimento, deve tenere evidenza in apposito registro dei dati identificativi del contratto, dell'importo dei

premi incassati e di quelli eventualmente non dedotti, comunicatogli dal contraente, nonché dell'ammontare delle prestazioni erogate (decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 2000).

Tutto ciò premesso, si conferma che non può essere operata la deduzione dei contributi pagati a fondi negoziali non residenti nel territorio italiano mentre possono essere dedotti i premi pagati per le forme di previdenza individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita a soggetti non residenti che abbiano adempiuto agli oneri sopra indicati.